SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
12 dicembre 1985 *

Nel procedimento 276/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Hamburg nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gebr. Metelmann GmbH Co. KG, con sede in Amburgo,

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione del 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), e del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

viste le osservazioni presentate:

— per la società Metelmann GmbH & Co. KG, attrice nella causa principale, dall'avvocato Landry del foro di Amburgo,

— per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, convenuto nel procedimento principale, dal sig. Vester,

* Lingua processuale: il tedesco.

— per il governo della Repubblica italiana, dal sig. Arnaldo Squillante, presidente di sezione del Consiglio di Stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello stato,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Bernhard Jansen, membro dell'ufficio legale, in qualità di agente, assistito dal sig. Gerhard Lechleitner, Regierungsrat presso il ministero federale dell'economia di Bonn, messo a disposizione dell'ufficio legale della Commissione nell'ambito del programma di scambi tra dipendenti nazionali e dipendenti comunitari,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza il 24 ottobre 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 1° ottobre 1984, giunta alla Corte il 21 novembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), nonché all'interpretazione del regolamento della Commissione del 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1).

2 Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a detto giudice fra la Metelmann GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo, e lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Amburgo-Jonas.

3 Nell'agosto del 1981 la Metelmann aveva chiesto a due uffici doganali tedeschi lo sdoganamento di due partite di latte in polvere confezionato in sacchi da 25 chili, destinate ad essere esportate in Polonia, per le quali l'aliquota della restituzione all'esportazione e dell'importo compensativo monetario (in prosieguo: « ICM ») erano stati prefissati. Dopo lo sdoganamento le due partite che, data la loro confezione, rientravano nella sottovoce doganale 04.02 A II b 1, venivano trasportate nel porto franco di Amburgo ove un terzo, al quale, nel frattempo erano state vendute, le faceva confezionare, prima che lasciassero il territorio geografico della Comunità, in pacchi da un chilo, il che faceva sì che la merce andasse classificata nella sottovoce doganale 04.02 A II a 1, per la quale era comunque in vigore la stessa aliquota di restituzione.

4 Lo Hauptzollamt, che aveva versato alla Metelmann la restituzione all'esportazione e l'ICM prefissati, ne chiedeva in seguito il rimborso motivando che, a norma dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, il pagamento della restituzione è subordinato alla prova che la merce per la quale sono state espletate le formalità doganali d'esportazione abbia lasciato, tale e quale, il territorio della Comunità, che lo stesso presupposto vale per quanto riguarda il versamento dell'ICM e che, per effetto del reimballaggio, le partite litigiose non soddisfacevano la condizione di cui sopra.

5 Non essendo stata accolta la sua opposizione, la Metelmann adiva il Finanzgericht di Amburgo, il quale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

« 1) Se l'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, che fra l'altro, subordina il pagamento della restituzione all'esportazione al fatto che il prodotto abbia lasciato « come tale » il territorio geografico della Comunità vada interpretato nel senso che la modifica delle caratteristiche esterne della merce (ad esempio trasferimento da contenitori più grossi a contenitori più piccoli) implica la perdita del diritto alla restituzione qualora la modifica determini la classificazione della merce sotto una voce doganale diversa, ma il regolamento in materia di aliquota delle restituzioni contempli per ambedue le voci doganali la stessa aliquota di restituzione.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se, nel caso in cui le caratteristiche esterne della merce vengano modificate dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e prima che la merce lasci il territorio della Comunità, si debba applicare l'aliquota di restituzione vigente al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione o quella fissata in anticipo.

3) Se, le interpretazioni chieste nelle prime due questioni si debbano — e, eventualmente, quali non si debbano — applicare agli importi compensativi monetari interpretando per analogia il regolamento (CEE) 19 maggio 1981, n. 1371, anche se questo, in particolare l'art. 7, n. 4, e l'art. 16, n. 2, non contiene un'espressa normativa sull'esportazione della merce tale e quale ».

6 Hanno presentato osservazioni scritte la Metelmann, lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, il governo della Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee.

7 Quanto alla prima questione, la Metelmann sostiene che l'articolo 9 del regolamento della Commissione n. 2730/79 non vieta in modo tassativo qualsiasi modifica delle caratteristiche esterne della merce, particolarmente qualora detta modifica non abbia alcuna incidenza sull'aliquota della restituzione; detto divieto sarebbe infatti in contrasto col principio della proporzionalità se il suo solo scopo fosse quello di agevolare il controllo doganale; inoltre, non sarebbe il caso di considerare il caso in esame in modo diverso da quello delle merci in regime di deposito daganale o di zona franca, per le quali sono espressamente ammesse manipolazioni, come la modifica dell'imballo, in forza dell'art. 4, n. 5, del regolamento della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, recante le modalità di applicazione relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42), disposizione aggiunta al regolamento summenzionato dall'art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 17 ottobre 1980, n. 2674 (GU L 274, pag. 11); il reimballo della merce in confezioni diverse non implicherebbe quindi la perdita del diritto alla restituzione, quanto meno se l'aliquota della restituzione rimane immutata.

8 Lo Hauptzollamt, il governo della Repubblica italiana e la Commissione propongono, dal canto loro, di risolvere la questione nel senso che la modifica delle caratteristiche esterne della merce, nella fattispecie il reimballo in confezioni diverse, implica la perdita del diritto alla restituzione. Lo Hauptzollamt sottolinea la necessità di un controllo doganale efficace. Il governo della Repubblica italiana sostiene che la modifica delle caratteristiche esterne tale da implicare il cambiamento di voce doganale della merce incide sulla corrispondenza fra merce modificata e merce dichiarata per l'esportazione ed è quindi importante per decidere se l'esportatore deve perdere il diritto alla restituzione. La Commissione ricorda che il legislatore comunitario, quando ha inteso consentire la manipolazione senza che ciò incidesse sul diritto alla restituzione, ha ritenuto necessario dare un'autorizzazione espressa, come ha fatto, ad esempio nell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2674/80,

che ha modificato l'art. 9, del regolamento n. 2730/79, onde consentire il congelamento della merce.

9 Per risolvere la questione sollevata, è opportuno anzitutto osservare che il summenzionato regolamento n. 798/80, contrariamente a quanto sostiene la Metelmann, non autorizza la modifica delle merci in regime di deposito doganale o di zona franca, come il reimballo in confezioni diverse. L'espressione « reimballaggio », infatti che compare in detto regolamento nell'elenco delle manipolazioni autorizzate, ricorre pure nell'art. 1, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 giugno 1971, 71/235, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le manipolazioni ordinarie che possono effettuarsi nei depositi doganali e nelle zone franche, a fianco dell'espressione « travaso o reimballo semplice in altri recipienti ». Orbene, la menzione del « travaso o reimballo semplice in altri recipienti », che per di più non è sicuro che comprenda il travaso o il reimballo in recipienti di dimensioni diverse, sarebbe del tutto superflua se si dovesse ammettere che il « reimballo » di una merce comprende pure il reimballo in confezioni diverse.

10 È quindi essenziale stabilire se l'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, secondo la quale la modifica delle caratteristiche esterne della merce è tale da implicare in ogni caso la perdita del diritto alla restituzione, sia incompatibile col principio della proporzionalità, quanto meno nell'ipotesi in cui detta modifica non implichi alcun cambiamento dell'aliquota della restituzione e non paia dunque avere alcuna incidenza sul sistema delle restituzioni.

11 A questo proposito, si deve sottolineare che, dato il gran numero di esportazioni implicanti la restituzione effettuate ogni anno nella Comunità, è praticamente impossibile controllare che la merce che lascia la Comunità sia la stessa che ha costituito oggetto di una dichiarazione in dogana altrimenti che rifacendosi all'imballaggio ed alle dimensioni. Orbene, un controllo efficace è indispensabile per il buon funzionamento del sistema delle restituzioni, in quanto solo l'identificazione corretta della merce che ha lasciato la Comunità consente di versare le restituzioni che sono effettivamente dovute.

12 Questa conclusione è poi confermata dal summenzionato regolamento n. 798/80 il quale, per il fatto stesso di elencare le manipolazioni che possono venire effettuate senza incidere sul diritto alla restituzione, mostra chiaramente che si tratta di modifiche che non possono in alcun modo rendere più difficile il controllo doganale.

13 Il principio della proporzionalità non osta quindi a che si ritenga che qualsiasi modifica delle caratteristiche esterne della merce implica la perdita del diritto alla restituzione, qualora essa sia tale da rendere più difficile il controllo doganale e, per questo fatto, da incidere sul buon funzionamento del sistema delle restituzioni.

14 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, che subordina il pagamento delle restituzioni all'esportazione alla condizione che la merce abbia lasciato « come tale » il territorio geografico della Comunità, va interpretato nel senso che la modifica delle caratteristiche esterne della merce, qualora sia tale da rendere più difficile il controllo doganale, implica la perdita del diritto alla restituzione.

15 Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, risulta utile risolvere la seconda, per l'ipotesi in cui nuove formalità doganali possano eccezionalmente venire espletate dopo che la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità, in sostituzione delle formalità espletate in precedenza, che sono divenute caduche a causa delle modifiche subite dalla merce stessa.

16 In questa ipotesi, sorge il problema della data cui riferirsi nel fissare l'aliquota della restituzione.

17 Solo la Commissione ha esaminato la possibilità di un rinnovo a posteriori delle formalità doganali di esportazione. Essa sostiene che, in questo caso, sarebbe opportuno rifarsi, nel fissare l'aliquota per la restituzione, alla data in cui la merce è effettivamente uscita dalla Comunità, poiché le formalità doganali già espletate sarebbero divenute caduche a causa delle modifiche apportate alla merce dopo l'espletamento delle formalità stesse.

18 A questo proposito è opportuno ricordare che la restituzione serve a compensare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi sul mercato mondiale. Se le formalità doganali d'esportazione sono eccezionalmente espletate una seconda volta dopo che la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità, non è più possibile prendere in considerazione il prezzo che potrebbe essere spuntato per dette merci sul mercato comunitario e quindi si deve ritenere che il momento in cui esse lasciano il territorio geografico della Comunità è anche il momento oltre il quale non si può più calcolare la differenza tra i prezzi comunitari ed i prezzi mondiali. La fissazione dell'aliquota della restituzione effettuata in base ai prezzi praticati

alla data della ripetizione delle formalità doganali d'esportazione non avrebbe più alcun nesso con gli scopi della restituzione e sarebbe necessariamente arbitraria. Questa conclusione è tanto più valida in quanto l'esportatore potrebbe allora scegliere, per la ripetizione delle formalità doganali, una data in cui l'aliquota della restituzione sarebbe più vantaggiosa.

19 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che, se le formalità doganali d'esportazione possono essere eccezionalmente espletate dopo la data in cui la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità, l'aliquota della restituzione da applicarsi è quella in vigore in detta data.

20 La terza questione mira ad accertare se le soluzioni date alle due prime questioni possano trasporsi al pagamento degli ICM, nonostante che gli artt. 7, n. 4, e 16, n. 2, del regolamento n. 1371/81 non contengano norme espresse circa l'esportazione della merce tale e quale.

21 Tutti i partecipanti che hanno presentato osservazioni propongono di risolvere in senso positivo detta questione, salvo la Metelmann la quale deduce che, qualora si ritenesse che le modifiche apportate all'aspetto esterno della merce implicano la perdita del diritto alla restituzione, si dovrebbe tener conto del fatto che, nel regolamento n. 1371/81, non vi è disposizione che subordini il pagamento dell'ICM alla condizione che la merce sia stata esportata tale e quale.

22 Emerge dall'art. 2 del regolamento della Commissione 1° febbraio 1978, n. 243 (GU L 37, pag. 5) recante la prefissazione degli ICM — il quale era in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti che stanno all'origine della presente causa — che gli ICM possono essere prefissati solo se i prelievi e le restituzioni lo sono del pari. Di conseguenza, la perdita della restituzione prefissata implica pure la perdita dell'ICM prefissato.

23 Quanto alla data cui riferirsi per fissare l'aliquota dell'ICM in caso di espletamento a posteriori delle formalità doganali, è opportuno rilevare che, in forza dell'art. 5, n. 4, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n. 1372, recante le modalità di calcolo per gli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 14), il coefficiente monetario da applicarsi, a norma dell'art. 5, n. 2, lett. b), di detto

regolamento, alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione negli scambi coi paesi terzi, deriva dalla percentuale che è servita per calcolare l'ICM. Ne consegue che non ci si può rifare a date diverse per stabilire l'aliquota dell'ICM, da un lato, e quella della restituzione, dall'altro.

24 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che le soluzioni date alle due prime questioni valgono pure per il versamento degli ICM contemplato dal regolamento n. 1371/81.

Sulle spese

25 Le spese esposte dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza il 1° ottobre 1984, dichiara:

1) **L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79 che subordina il pagamento delle restituzioni all'esportazione alla condizione che la merce abbia lasciato « come tale » il territorio geografico della Comunità, va interpretato nel senso che la modifica delle caratteristiche esterne della merce, qualora sia tale da rendere più difficile il controllo doganale, implica la perdita del diritto alla restituzione.**

2) **Se le formalità doganali d'esportazione possono essere eccezionalmente espletate dopo la data in cui la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità, l'aliquota della restituzione da applicarsi è quella in vigore in detta data.**

3) **Le soluzioni date alle due prime questioni valgono pure per il versamento degli ICM contemplato dal regolamento n. 1371/81.**

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 dicembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet